



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 83/2013/PAR

Parere n. 12/2013

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

| | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| Consigliere | dott. Rocco LOTITO | Presidente f.f. |
| Primo-referendario | dott. Giuseppe TETI | Componente |
| Referendario | dott. Donato LUCIANO | Componente-relatore |

nell'adunanza del 4 giugno 2013;

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n.14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Viste le modificazioni e integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;



Vista la nota del Presidente della Corte dei conti del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione n. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 inoltrata dal Sindaco del Comune di San Severino Lucano (PZ) con nota prot. 1475 dell'11 aprile 2013, pervenuta il 26 aprile 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente f.f. di questa Sezione di controllo n. 35 del 4 giugno 2013, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna adunanza e con la quale è stato anche nominato il Magistrato relatore;


Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore dott. Donato LUCIANO;

Premesso in fatto

Con richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Sindaco del Comune di San Severino Lucano (PZ) ha chiesto un parere in ordine alla corretta allocazione in bilancio di alcune somme trasferite all'ente dal Prefetto di Potenza nella veste di Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico del 26 ottobre 2012 (Ocdpc n. 25/2012).

In particolare l'Ente ha precisato che:

- «... è stato colpito dall'evento sismico del 26 ottobre 2012;
- detto evento sismico ha determinato lo sgombero di diversi immobili privati danneggiati;
- ai nuclei familiari, la cui abitazione sia stata sgomberata, è stato concesso un contributo per l'autonoma sistemazione ai sensi dall'art. 2, Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 25;
- al personale comunale impegnato a fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico è stata riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazione di lavoro straordinario;
- Il Prefetto di Potenza-Commissario delegato ha trasferito al Comune le somme necessarie al pagamento dei compensi per lavoro straordinario e dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati;»



L'Ente, quindi, chiede di conoscere l'avviso della Sezione in ordine alla corretta allocazione in bilancio di tali risorse e, in particolare, «*se possono essere allocate tra le spese per servizi per conto terzi ... trattandosi di somme assegnate direttamente ai nuclei familiari dal Commissario delegato ed al personale dipendente individuato dal Commissario medesimo*».

Considerato in diritto

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che *"le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*.

Secondo la stessa disposizione *"...analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, soffermandosi, in particolare, sui soggetti legittimati alla richiesta e sull'ambito oggettivo della funzione.

Con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR, approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, la medesima Sezione ha apportato modifiche ed integrazioni agli indirizzi e criteri generali per l'esercizio della predetta attività consultiva prestando particolare attenzione alle esigenze di uniformità di indirizzo e al procedimento per l'esercizio della funzione.

Con nota del 28 settembre 2009 e al fine di assicurare la nomofilachia delle funzioni di controllo, il Presidente della Corte dei conti ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni procedurali necessarie a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ulteriori indicazioni sulla procedura di rimessione alle Sezioni riunite delle questioni di massima e di quelle relative a contrasti interpretativi fra le Sezioni regionali sono state fornite con deliberazioni 8/CONTR/10 e 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Ammissibilità della richiesta



Occorre preliminarmente verificare la sussistenza congiunta del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

- Requisito soggettivo:

I pareri possono esser richiesti dalle Regioni e "...di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito" dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane.

La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime, un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente tali istanze.

Pertanto, la mancata istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 123 della Costituzione, non può considerarsi motivo ostativo alla richiesta diretta da parte degli enti tassativamente indicati, a condizione che l'istanza provenga dai massimi organi rappresentativi (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale e comunale).

La richiesta del parere in esame è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proviene dal Comune di San Severino Lucano ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

- Ambito oggettivo

I pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, attengono alla "*materia di contabilità pubblica*". Tale nozione comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i «*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziari dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*» (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n.54).

Va ricordato in ogni caso che, come già precisato in numerose delibere di questa Sezione, l'attività consultiva della Corte dei conti può riguardare esclusivamente questioni giuridiche di carattere generale e astratto.

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza



della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della Magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

La funzione consultiva, inoltre, non può svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano interferire con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame: i) non risulta interferire con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature; ii) presenta il carattere della generalità e dell'astrattezza nei limiti in cui, dall'esame della fattispecie concreta, potranno essere indicati principi interpretativi di carattere generale utilizzabili anche da parte di altri enti qualora insorgesse la medesima questione interpretativa.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame è ammissibile anche sul piano oggettivo in quanto attiene al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e contabile dell'ente.



Merito

1. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 9 novembre 2012, ha deliberato, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 6 febbraio 2013 in conseguenza degli eventi sismici che, il 26 ottobre 2012, hanno colpito alcuni comuni delle Province di Cosenza e Potenza, definendo anche gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Nella stessa delibera si è precisato che, alla scadenza dello stato di emergenza, i comuni interessati dagli eventi sismici provvedono, ciascuno per la propria competenza e in via ordinaria, a coordinare gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

Nella riunione del 26 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha, poi, deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 7 aprile 2013.

Con ordinanza n. 25 del 20 novembre 2012, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha nominato il Prefetto di Potenza commissario delegato per

fronteggiare l'emergenza dei comuni della relativa provincia prevedendo, all'art. 2, che *"i Commissari delegati, per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità ... un contributo per l'autonoma sistemazione ... in alternativa ad ogni forma di sistemazione alloggiativa a carico di strutture pubbliche"*. Tale articolo 2 è stato poi integrato dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 30 del 7 dicembre 2012 che ha esteso la platea dei potenziali beneficiari.


L'art. 3 della citata ordinanza n. 25/2012 prevede, inoltre, che *"in favore del personale delle pubbliche amministrazioni ... direttamente impegnato nelle attività ... (volte a fronteggiare l'emergenza) ... è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, per la durata dello stato di emergenza, ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti"*.

Il Prefetto di Potenza-Commissario delegato ha adottato le ordinanze 1, 2 e 3, rispettivamente del 7 dicembre 2012, 31 gennaio 2013 e 15 marzo 2013, registrate da questa Sezione regionale di controllo, con le quali ha predisposto, rimodulato e integrato il piano dei primi interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza, quantificando per ciascun comune sia il contributo per autonoma sistemazione da assegnare ai nuclei familiari che le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato nelle attività volte a fronteggiare l'emergenza.

Il comune istante sottopone, quindi, al parere di questa Sezione un quesito inerente alla corretta imputazione in bilancio di tali risorse, in particolare in ordine alla possibilità di contabilizzazione tra le partite di giro.

2. Ai sensi dell'art. 168, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *"le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli ... Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa"*.

Il nuovo principio contabile n. 2 per gli enti locali, punto 25), inoltre, nel richiamare sostanzialmente l'elencazione contenuta nell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, prevede che *"le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento"*



finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto di terzi riguardano tassativamente:

- a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;*
- b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;*
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;*
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;*
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;*
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi".*

Anche l'ipotesi residuale prevista dalla lettera f) del predetto principio contabile si riferisce alle entrate e alle spese per servizi "rigorosamente effettuati per conto di terzi".

Il punto 61) del medesimo principio contabile prevede, correlativamente, che "... le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Ad ogni impegno di spesa consegue, automaticamente, accertamento di entrata di pari ammontare".

Questa Sezione regionale di controllo ha già evidenziato in numerose pronunce adottate ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Cfr. ex multis deliberazioni nn. 56/2012/PRSP, 62/2012/PRSP, 64/2012/PRSP, 69/2012/PRSP, 71/2012/PRSP), e da ultimo in sede consultiva con deliberazione n. 175/2012/PAR, che possono correttamente essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Devono, al contrario, essere escluse sia le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione, sia quelle poste cui sia sottesa la realizzazione



di un fine istituzionale dell'ente locale e un interesse diretto della collettività amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

3. La risoluzione del quesito – concernente l'inclusione dei finanziamenti statali (straordinari) stanziati a seguito del sisma nei "Servizi per conto terzi" ovvero nei pertinenti capitoli di bilancio – comporta la previa individuazione della mancanza ovvero della ricorrenza anche in capo al comune della titolarità di specifiche funzioni amministrative, nell'ambito del riparto di competenze disposto dal vigente ordinamento in materia di protezione civile e, in particolare, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Infatti, l'allocazione di ciascuna risorsa finanziaria degli Enti locali nei preordinati schemi di bilancio suppone l'imprescindibile corrispondenza con una correlata funzione amministrativa, riconducibile, in alcuni casi, a funzioni del comune e, in altri casi, a funzioni assolute esclusivamente in nome e per conto di soggetti terzi rispetto all'azione amministrativa propria del comune.

3.1 Orbene, il riparto di competenze amministrative in materia di protezione civile è caratterizzato dalla compresenza di una pluralità di funzioni suddivise tra più soggetti pubblici tra cui anche i comuni.

La legge 24 febbraio 1992, n. 225 prevede, infatti, agli artt. 1, comma 2, e 1-bis, comma 2, che *"Il Presidente del Consiglio dei ministri ... per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale"*, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile.

L'art. 2 della medesima legge distingue, ai fini dell'attività di protezione civile, tre tipologie di interventi con correlati ambiti di competenze ed in particolare:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza



d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Al verificarsi degli eventi di cui alla lettera c) il Consiglio dei Ministri (anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni) "... *delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale ... disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza*" (art. 5, comma 1, legge 225/1992). Prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile emana "... *apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi*" (art. 5, comma 4 *ter*, legge 225/1992).

Ai sensi dell'art. 6 della citata legge 225/1992, inoltre, "*all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane ...*".

3.2 Le richiamate disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, costituiscono, del resto, il precipitato del processo di progressivo passaggio delle competenze in materia di protezione civile dallo Stato agli enti locali le cui tappe principali sono state il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*" e la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A seguito di tali interventi normativi, la "*protezione civile*" costituisce materia rientrante nella competenza legislativa concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, mentre le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost.).

Il comune viene espressamente individuato dal vigente sistema legislativo tra i protagonisti della protezione civile come del resto confermato, oltre che dalle citate norme della legge 225/1992, dall'art. 108, lettera c), del decreto



legislativo 112/1998 secondo cui "... sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali".

Inoltre, l'art. 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, la "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".

Le richiamate disposizioni legislative documentano, con evidenza, la sussistenza di un complesso di prescrizioni che concorrono, singolarmente e cumulativamente, a delineare funzioni amministrative di protezione civile in capo al comune (cfr. in proposito Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 15/2011/PAR).

3.3 E' comunque opportuno aggiungere che anche per il 2013, come per gli anni precedenti, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.




In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

- Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato, anche se trasferite per il tramite delle regioni.
- Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali – effettuati per l’attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L’esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate. Le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli ulteriori chiarimenti operativi si rinvia al punto C.1 della circolare della Ragioneria Generale dello Stato 7 febbraio 2013, n. 5.

Il fatto che la legge sterilizzi ai fini del saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante per il patto di stabilità tali risorse con le relative spese costituisce l’ulteriore prova che le poste *de quibus* vanno contabilizzate nelle conferenti voci di entrata e di spesa, non potendo transitare nei servizi conto terzi le cui movimentazioni sono di per sé irrilevanti ai fini del patto di stabilità.

3.4 Alla luce delle argomentazioni che precedono, le risorse relative al contributo per autonoma sistemazione assegnate ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata distrutta o sgomberata, nonché le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato nelle attività volte a fronteggiare l'emergenza, non possono essere iscritte tra le partite di giro, dovendo trovare corretta allocazione nelle pertinenti voci di entrata e di spesa, in conformità agli schemi contabili di cui al D.P.R. 194/96 e nel rispetto dei codici SIOPE di cui al Decreto M.E.F. 100676/2011.



P.Q.M.



Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente e al Presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.


Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 4 giugno 2013.

IL PRESIDENTE F.F. DELLA SEZIONE
Dott. Rocco LOJITO




I COMPONENTI

Dott. Giuseppe TETI



Dott. Donato LUCIANO - relatore




Depositata in Segreteria il 4 giugno 2013

IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

dott. Giovanni CAPPIELLO



MASSIMA

Parere richiesto dal Comune di San Severino Lucano (PZ). Corretta allocazione in bilancio delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. (Artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione; Legge 24 febbraio 1992, n. 225; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; art. 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; art. 7, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183; art. 168 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nuovo principio contabile n. 2 per gli enti locali, punti 25 e 61).

Essendo il comune titolare di specifiche funzioni amministrative nell'ambito del riparto di competenze disposto dal vigente ordinamento in materia di protezione civile, le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere contabilizzate nei servizi conto terzi.

In particolare le risorse relative al contributo per autonoma sistemazione assegnate ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata distrutta o sgomberata, nonché le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato nelle attività volte a fronteggiare l'emergenza, non possono essere iscritte tra le partite di giro, dovendo trovare corretta allocazione nelle pertinenti voci di entrata e di spesa, in conformità agli schemi contabili di cui al D.P.R. 194/96 e nel rispetto dei codici SIOPE di cui al Decreto M.E.F. 100676/2011.

E' comunque opportuno aggiungere che anche per il 2013, come per gli anni precedenti, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.